

**Ente acque della Sardegna**

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

**CONTRATTO:** Rinnovo del servizio di gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II e controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione Nord. CIG: 88189457A2 - Gara n. 97LC/2021

**TRA**

l'Ente acque della Sardegna, C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (Ente Appaltante), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delega del Direttore Generale dell'Enas del 30/07/2020 prot. n. 13860;

**E**

l'Impresa RDR S.p.A., con sede legale in Torre del Greco (NA) viale Sardegna n. 2 - CAP 80059, P.IVA 01262011214, rappresentata dal Dott. Luca Serena, C.F. SRNLCU62T21L407Z, che interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante.

**PREMESSO CHE:**

- con contratto a rogito del Notaio Stefano Casti in data 25/07/2019, Rep. n. 26869/11288 registrato a Cagliari il 25/07/2019 al n. 3379 serie 1T, è stato affidato all'Impresa RDR S.p.A. il "Servizio di gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II e controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione Nord - CIG 7712752C49", della durata di ventiquattro mesi, per l'importo complessivo di € 855.407,00 (di cui €

6.851,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA ai sensi di legge;

- con atto aggiuntivo a rogito del Notaio Stefano Casti in data 24/09/2019, Rep.

n. 27004/11378 registrato a Cagliari il 25/09/2019 al n. 6591 serie 1T, il

contratto è stato integrato mediante l'allegazione dei documenti che

disciplinano le condizioni e le modalità di espletamento del servizio oggetto

dell'appalto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale del medesimo;

- l'art. 5 del contratto Rep. n. 26869/11288 del 25/07/2019 sopraccitato

prevede la facoltà di rinnovo del servizio alle medesime condizioni;

- con Determinazioni del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 815 del

15/06/2021, n. 1310 del 30/09/2021, n. 1400 del 12/10/2021 e n. 1557 del

05/11/2021 è stato disposto il rinnovo del servizio in oggetto a codesto

operatore economico, alle medesime condizioni, per un periodo di nove mesi e

per l'importo complessivo di € 320.777,64 oltre IVA di legge (di cui € 2.569,13

per oneri per la sicurezza) e sono state impegnate le relative somme

sull'apposito capitolo di bilancio;

- l'operatore economico ha presentato la cauzione definitiva di € 19.675,25

mediante appendice di polizza fideiussoria n. 28019966340 emessa in data

30/11/2021 da Tokio Marine Europe S.A., pari al 10% dell'importo di contratto

e ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- come risulta dal Certificato CCIAA agli atti dell'Ente i Legali Rappresentanti

dell'Impresa sono i Sigg. Alessandro Di Ruocco e Luca Serena;

- a seguito di richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.

159/2011 alla Prefettura di Cagliari

(PR\_NAUTG\_Ingresso\_0250529\_20210813) in favore dell'Impresa RDR

S.p.A., a tutt'oggi non è stato ricevuto alcun riscontro e pertanto l'Ente ha

deciso di procedere alla stipula del contratto nelle more dell'acquisizione dello stesso documento, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 con riserva di risolverlo in danno nel caso dovesse pervenire un'informazione antimafia interdittiva;

- l'Ente ha acquisito la certificazione di regolarità contributiva del contraente in corso di validità;

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale;

**TUTTO CIO' PREMESSO** e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stabiliscono quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente acque della Sardegna affida all'operatore economico **RDR S.p.A.**, che accetta, l'esecuzione del rinnovo del servizio di gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II e controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione Nord, come meglio descritto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio già allegato all'atto aggiuntivo a rogito del Notaio Stefano Casti in data 24/09/2019, Rep. n. 27004/11378 registrato a Cagliari il 25/09/2019 al n. 6591 serie 1T del contratto data 25/07/2019, Rep. n. 26869/11288 registrato a Cagliari il 25/07/2019 al n. 3379 che si allega al presente contratto sotto la lettera A.

#### **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio (All. A), che l'operatore economico dichiara di accettare ad ogni

effetto. Per quanto riguarda i rischi dovuti alle interferenze si rimanda al

DUVRI, che si allega al presente atto sotto la lettera E.

### **ART. 3 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il contraente nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto dovrà conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 43/7 del 29.10.2021, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22 marzo 2021.

### **ART. 4 - PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Ente e l'operatore economico si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'operatore economico, che si allega al presente contratto sotto la lettera C. Il mancato rispetto del Patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

### **ART. 5 - STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'operatore economico dichiara che il servizio in oggetto sarà realizzato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (d'ora in poi “standard”) definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si allega al presente contratto sotto la lettera D la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all'Allegato I al Decreto

del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012),

sottoscritta dall'Ente e dall'operatore economico.

#### **ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà una durata di nove mesi (dal 01/07/2021 al 31/03/2022). E' sanato il rapporto intercorso tra l'ENAS e l'Impresa RDR S.p.A. a far data dal 1 luglio 2021 e sino alla data della stipula del presente atto. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che per l'esecuzione del servizio eseguito fino alla data del presente atto non avrà più nulla a pretendere in riferimento a tali prestazioni. Lo stato attuale degli impianti delle centrali di Santa Maria Coghinas e delle opere di regolazione terminali degli acquedotti Coghinas è tale da richiedere, in considerazione dell'essenzialità per l'utenza del servizio continuo di detti acquedotti, il presidio continuo (24/24 h) delle centrali tutti i giorni, compresi i giorni festivi, e l'intervento più volte al giorno sulle opere di regolazione. Adeguati interventi di rinnovo delle apparecchiature elettriche e l'introduzione di adeguati sistemi di automazione e telecontrollo delle centrali e delle opere di regolazione, che l'Ente intende realizzare ed attivare entro il periodo di validità del contratto, potranno consentire il presidio e la conduzione delle centrali con presenze del personale in misura ridotta rispetto alle previsioni di contratto nonché ridurre gli interventi sulle altre opere ad interventi in reperibilità. In tal caso l'Ente si riserva, quando abbia realizzato il suddetto adeguamento degli impianti, di risolvere l'appalto per riaffidarlo con una nuova gara sulla base di nuove condizioni. Di tale risoluzione l'Ente dovrà dare preavviso all'impresa con almeno tre mesi di anticipo. L'operatore economico prende atto che la durata del servizio è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente e pertanto il

contratto decadrà automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto. Si richiama interamente l'art. 5 del contratto Rep. n. 26869/11288 del 25/07/2019 citato in premessa.

#### **ART. 7- PRESTAZIONI E PENALI**

Qualora la gestione delle centrali, il controllo degli impianti e l'esecuzione delle regolazioni, non fossero corrispondenti con le prescrizioni riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio e non fornissero l'efficienza richiesta per constatata negligenza da parte dell'Impresa, in particolare per quanto previsto agli artt. 1 e 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, verranno applicate le sottoelencate penali relative alle inadempienze contrattuali nella gestione dell'impianto accertate dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto nel corso dei controlli:

1) Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione o controllo: si applica per ogni inadempienza di cui sopra la penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre al risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'ENAS.

2) Mancata, incompleta, errata annotazione continua dei dati e degli allarmi rilevati e/o inoltrati dal sistema di telecontrollo dell'Ente e/o mancata comunicazione ai funzionari reperibili ENAS: si applica per ogni inadempienza di cui sopra la penale di € 100,00 (euro cento/00), oltre al risarcimento dei maggiori costi e/o danni sostenuti dall'ENAS.

3) Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione di verifica in loco del regolare funzionamento di ciascuna opera o impianto di cui all'art. 4 commi 4, 5, 6 del Capitolato Speciale: si applica per ogni inadempienza di cui sopra la penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

4) Mancata o ritardata manovra di regolazione sulle opere e/o negli impianti di cui all'art. comma 9 del Capitolato Speciale, che comportino o meno lo sfioro di risorsa o lo svuotamento delle opere di regolazione principali (vasche di carico Coghinas I e Coghinas II, Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale, prese irrigue Cuga e Liscia): si applica per ogni inadempienza di cui sopra la penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), oltre al risarcimento dei maggiori costi e/o danni sostenuti dall'ENAS.

5) Ritardato, incompleto, mancato, rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza antincendio emanata dalla RAS, nelle operazioni di taglio della vegetazione di cui all'art. 4, comma 26, del Capitolato Speciale: si applica per ogni inadempienza di ciascuna opera e/o impianto la penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre al risarcimento dei maggiori costi e/o danni e/o sanzioni addebitate all'ENAS.

6) Mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni al Direttore per l'Esecuzione del Contratto previste dal Capitolato Speciale: si applica la penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

7) Inosservanza di altre norme previste dal Capitolato Speciale: si applica, per ognuna delle trasgressioni accertate, la penale da € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a € 1.000,00 (euro mille/00) più gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'ENAS.

8) Utilizzo di automezzi con caratteristiche ambientali diverse, in senso

peggiorativo, rispetto a quelle dichiarate in offerta e di cui alla documentazione presentata di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale, salvo temporanee indisponibilità per manutenzione e/o riparazione, da comunicare tempestivamente al Direttore per l'Esecuzione del Contratto: si applica la penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Le penali sono tra loro cumulabili. L'importo complessivo delle penali applicate alle suindicate inadempienze e trasgressioni verrà detratto dall'importo delle fatture mensili di pagamento.

#### **ART. 8 - IMPORTO CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo a corpo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è di € 320.777,64 (diconsi euro trecentoventimilasettecentosettantasette/64) oltre IVA (di cui € 2.569,13 per oneri per la sicurezza). L'Elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara è allegato al presente atto sotto la lettera G. I prezzi offerti restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile per tutta la durata del presente contratto, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse. L'Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio (All. A). Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, dietro presentazione di apposito documento fiscale con accredito sui seguenti conti correnti intestati a RDR S.p.A. dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto:

- IT38L0514240302CC1020108511 - Banca di Credito Popolare S.C.p.A.;
- IT36E0306940304002700000058 - Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- IT26F0103040290000000045856 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- IT61V0200822102000101197796 - UniCredit S.p.A.;
- IT77Q0303240290010000004234 - CREDEM S.p.A.;
- IT47Z0100503400000000011247 - BNL S.p.A.,

sui quali sono delegati ad operare i Signori Vitelli Angela (C.F. VTLNGL88A57L259I), Mancino Antonio (C.F. MNCNTN76A21F205V), Serena Luca (C.F. SRNL CU62T21L407Z) e Federico Francesca (C.F. FDRFNC95A57L259M). Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66, convertito con Legge 23 Giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il formato previsto nell'Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno essere intestate all'Ente acque della Sardegna e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio 1UON7K, il CIG 88189457A2 ed il nominativo del RUP Geom. Sebastiano Sau. Inoltre, dovranno essere indicati il riferimento al Servizio (SGN), l'oggetto, il numero di repertorio, la data del contratto, nonché il centro di costo indicato

dall'Ente. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva (DURC), che sarà richiesto da questa Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, l'Ente è tenuto all'applicazione del meccanismo dello Split Payment per tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017. Pertanto, dalla succitata data, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dal D.L. n. 187/2010, l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto. Il presente contratto s'intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG).

#### **ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sarà svincolata per l'80% del suo ammontare secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il restante 20% resterà vincolata fino alla completa liberazione degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 11 - DOMICILIO**

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D.Lgs. n. 82/2005. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.

#### **ART. 12 - SUB-APPALTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato in fase di gara di non voler sub-appaltare alcuna parte del servizio oggetto del presente contratto.

#### **ART. 13 - RINVIO ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE**

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda agli articoli del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio (All. A).

#### **ART. 14 - RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che insorgessero tra ENAS e l'Impresa saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Impresa abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di novanta giorni dal

ricevimento della notifica. L'Impresa non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

#### **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa è competente il Tribunale di Cagliari.

#### **ART. 16 - ALLEGATI**

Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio (All. A), il Patto di integrità (All. B), la Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (All. C), il DUVRI (All. E), la Nota di validazione DUVRI (All. F). Le parti precisano che fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, la cauzione definitiva citata in premessa, gli allegati del Capitolato, la relazione tecnica, l'elenco prezzi. Detti documenti, sottoscritti dalle parti, restano depositati e custoditi presso l'Ente e fanno piena prova ed il loro contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del contraente le spese di bollo relative al presente contratto e in generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del contratto. Alla registrazione si provvederà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 25.04.1986.

#### **ART. 18 - NORME SULLA PRIVACY**

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di Enas con la gestione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per consentire un'eventuale comunicazione istituzionale. L'Amministrazione fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Informativa allegata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679.

**SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO**

**IL DIRETTORE**

Dott. Paolo Loddo

**RDR S.p.A.**

Dott. Luca Serena